

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
V SEZ. CIVILE

31161/12

Nella persona della dott.ssa  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 113111/2011

TRA

, domiciliato in Roma, via Val di Lanzo n. 155, presso  
lo studio dell'avv. Dalila Loiacono.

*attore*

CONTRO

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente  
domiciliato presso l'Avvocatura comunale dalla quale è rappresentato e difeso.

EQUITALIA SUD SpA – Agente della Riscossione per la provincia di Roma - in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.  
Stefania Di Stefani.

*Convenuti*

OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.

Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice proponeva opposizione  
all'esecuzione avverso la cartella di pagamento n. 097 2011 0175631260 000, con la  
quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 276,04 quale sanzione  
amministrativa per violazioni al C.d.S.

Eccepiva l'istante la prescrizione del diritto della P.A. a riscuotere la predetta somma  
per decorrenza del termine di prescrizione ex art. 28 L 689/81, posto che dalla data  
della presunta infrazione non erano stati posti in essere atti interruttivi, nonché una  
serie di vizi formali della cartella e la violazione dell'art. 27 della L 689/81.

Istaurato il contraddittorio si costituiva il Comune di Roma contestando  
l'opposizione e chiedendo il suo rigetto per l'avvenuta regolare notifica del verbale  
di accertamento che produceva, si costituiva altresì l'Equitalia Sud S.p.A., la quale  
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, la carenza di legittimazione passiva e  
chiedeva il rigetto dell'azione.



All'udienza del 21.03.2012 sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.

Preliminarmente si rileva che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc si propone innanzi al giudice competente per valore, sicché la competenza a decidere sulla presente causa è ben radicata in capo a questo decidente.

Nel merito va detto che l'eccezione di prescrizione dedotta dall'istante, alla luce del mancato deposito di atti interruttivi della prescrizione è fondata.

Il Comune di Roma, producendo copia della notifica del verbale di accertamento notificato il 9.10.2006 conferma l'eccezione di prescrizione, poiché da tale data fino alla notificazione della cartella – 9.11.2011 - è decorso ampiamente il termine prescrizionale previsto dalla legge e pertanto la domanda è meritevole di accoglimento.

Le ulteriori questioni restano assorbite da quanto sopra.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG. 113111/2011, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella impugnata e la sanzione ad essa sottesa per intervenuta prescrizione.
- 2) Condanna in Comune di Roma alle spese di giudizio, che liquida in complessive € 200,00 oltre IVA e CPA nelle misure di legge.

Così deciso in Roma il 01.06.2012

Il Giudice  di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 

IL CANCELLIERE  
Alessandra Miseria 